

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1047

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ISGRO', BERSANI, BERTÈ, LAFORGIA, DALL'ARMELLINA,
BELCI, TARABINI, CORÀ, SCOTTI, ALLOCCA, BECCARIA,
BOFFARDI INES, BARBA, PISICCHIO, RAUSA, ERMINERO,
TESINI, FOSCHI, FIORET, GIORDANO**

Presentata il 26 ottobre 1972

Riconoscimento dei servizi prestati dal personale sanitario
negli ospedali della Regione sarda eretti in ente ospedaliero
« Luigi Crespellani »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, si è creata nella Regione sarda, e solo in questa, una situazione di grave ingiustizia a carico della benemerita categoria dei sanitari operanti ormai da molti anni negli ospedali di proprietà della regione stessa.

In ossequio alla legge n. 132 infatti gli ospedali di Olbia, S. Gavino, Lanusei, Sorgono, La Maddalena, Muravera, costituiti con leggi regionali 27 giugno 1949, n. 1, 20 giugno 1950, n. 15, e 18 maggio 1951, n. 8, venivano eretti nell'ente ospedaliero « L. Crespellani » con sede in Cagliari e scorporati dal patrimonio regionale.

Fino a quel momento gli ospedali predetti erano stati affidati in gestione, sotto la vigilanza della regione, a ordini religiosi civilmente riconosciuti esercenti l'assistenza ospedaliera, con i quali veniva costituito il rapporto d'impiego dei sanitari sulla base di concorsi per titoli, rapporto che, dopo il superamento di un periodo annuale di prova, veniva consolidato a tempo indeterminato sino al raggiungimento dei limiti di età.

Dato il rapporto intercorrente fra gli ordini religiosi gestori dei nosocomi e l'amministrazione regionale, proprietaria degli stessi, non si è potuto immettere negli organici del nuovo ente il personale che, alle dipendenze dei gestori, vi prestava servizio in pianta stabile. Conseguenza di tale situazione è che tutto il personale sanitario che prestava servizio negli istituti costituiti in ente ospedaliero ora si vedrebbe negata la possibilità di continuare a svolgere la propria opera, non solo in quei posti che pur ricopre da anni, ma addirittura in tutto il campo ospedaliero per aver superato i limiti di età.

Se si considera che si tratta di ospedali di proprietà della Regione sarda non solo come edifici, ma anche come istituti (tanto che quello di Olbia, ad esempio, era già stato classificato ospedale di terza categoria con decreto del prefetto di Sassari) affidati con convenzioni registrate dalla Corte dei conti alla gestione di ordini religiosi ospedalieri civilmente riconosciuti, sotto la diretta sorveglianza della Regione sarda (assessorato all'igiene e sanità), che i medici che prestavano la loro

opera presso i suddetti ospedali furono assunti legalmente, che essi hanno svolto il loro servizio assolvendo agli obblighi propri dei medici ospedalieri (come l'assistenza gratuita ai poveri iscritti nell'elenco dei comuni, il pronto soccorso, la guardia medica, la reperibilità in qualunque momento, la incompatibilità con altri incarichi in enti pubblici, ecc.) e infine che gli ospedali di che trattasi fin dal 1969 sono stati costituiti in ente ospedaliero, risulta evidente che i nosocomi in parola non possono considerarsi *sic et simpliciter* case di cura private e di conseguenza il servizio in essi prestato dai sanitari non può

essere considerato a carattere privatistico ed i sanitari stessi hanno ampio diritto a conservare nell'ente subentrato i loro posti senza doversi sottoporre ad ulteriori prove concorsuali, posti ricoperti in alcuni casi da ben 16 anni.

A sanare pertanto una così palese ingiustizia, di cui non esiste altro esempio in campo ospedaliero, si impone, onorevoli colleghi, il provvedimento legislativo che abbiamo l'onore di sottoporvi.

Le finalità di tale proposta di legge erano state esaminate favorevolmente nella trascorsa legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il servizio prestato in qualità di assistente, aiuto, primario o equivalenti presso gli ospedali di proprietà della Regione sarda e poi eretti nell'ente ospedaliero « Luigi Crespellani » di Cagliari viene equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato negli ospedali di zona.

ART. 2.

Il personale di cui all'articolo precedente è mantenuto in ruolo dall'ente ospedaliero « Luigi Crespellani » con l'anzianità e le qualifiche originarie o successivamente acquisite, sino al raggiungimento dei previsti limiti di età.